

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 10 aprile 1890, *Pres. SPAVENTA P., Est. TIEPOLO; Ric. Viganotti Giusti.*

Giustizia amministrativa — Ricorso al Consiglio di Stato — Firma dell'avvocato — Interesse proprio (L. 2 giugno 1889, art. 29). **Giustizia amministrativa — Materie definite prima della nuova legge — Autorità giudiziaria — Riconoscimento di un diritto** (L. 2 giugno 1889, art. 24, 25).

E' ammissibile il ricorso alla Sezione IV^a del Consiglio di Stato, proposto da un avvocato nel proprio interesse e da lui sottoscritto. (1)

Non è ammesso ricorso alla Sezione IV^a sopra materie amministrativamente definite prima che entrasse in vigore la nuova legge sul Consiglio di Stato.

Del pari, non è ammesso il ricorso per obbligare l'autorità amministrativa a conformarsi ad un giudicato dell'autorità giudiziaria, che siasi limitato a dichiarare l'esistenza di un debito del Comune ed a pronunciare la relativa condanna al pagamento, se tale pronunzia, come titolo di diritto, non sia disconosciuta dall'Amministrazione comunale.

La Sezione, ecc.— (*Omissis*). Attesochè, affacciandosi una prima questione sulla regolarità dell'atto, per la mancanza della firma di avvocato che avrebbe dovuto aggiungersi alla sottoscrizione della parte, era però da osservare che venendo giustificata nel Viganotti Giusti, dal quale il ricorso fu sottoscritto come parte, la qualità di avvocato ammesso al patrocinio in Cassazione, era abbastanza soddisfatto il voto dalla legge 2 giugno 1889 espresso coll'art. 29. Quell'articolo richiede, oltre alla sottoscrizione della parte, la firma di un avvocato ammesso al patrocinio in Corte suprema, imperocchè, oltre alla giustificazione dello interesse di parte che si rivela dalla sottoscrizione diretta della persona che lo produce, il ricorso deve presentarsi sorretto da quell'appoggio di serietà e di ponderazione legale, che non poteva esser meglio certificata che dalla firma di un avvocato concorrente colla sottoscrizione, quasi ratiabizione del reclamo di parte dalla dottrina e dalla esperienza del foro. Ma quando la stessa parte che produce il ricorso, e lo sottoscrive, porta con sè quel requisito legale che le darebbe competenza a patrocinare il reclamo davanti ad un magistrato se si trattasse di un interesse alieno, diverrebbe eccessivo richiedere anche la firma di altro avvocato parimenti abilitato; nè cotanto rigore di formalità potrebbe ritenersi nel concetto della legge, quando si osservi che in presenza della sottoscrizione di parte la firma di un avvocato non interviene già *procuratorio nomine*, non essendo allora richiesto alcun mandato speciale, mentre lo è invece quando l'avvocato firma in nome della parte, giusta il disposto del detto articolo.

Non era quindi da attendersi alcun motivo di nullità del ricorso che potesse discendere dal disposto degli art. 13 e 5 del regolamento di procedura, una volta che nella stessa sottoscrizione esistente concorreva la duplice qualità di persona, di parte produttore e di avvocato abilitato.

Attesochè, se il ricorso può evitare lo scoglio della nullità, d'altra parte però l'ostacolo d'inammissibilità che incontra nello stato dei precedenti diventa insuperabile.

Se invero, come lo stesso ricorrente osserva, sopra ricorso del Comune di Pisa emanò un decreto reale in data 28 novembre 1889, quindi anteriore all'attuazione della nuova legge che pel decreto 23 novembre 1889 entrò in vigore col 1° gennaio 1890; se coll'accennato decreto reale del 28 novembre 1889, dopo un nuovo parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, fu revocato il precedente del 5 maggio 1889, col quale si ordinava al prefetto di Pisa di provvedere a termini di legge al pagamento a favore del ricorrente ed a carico del Comune delle somme certe, liquide e esigibili portate dai giudicati, d'onde la conseguenza che l'anteriore deliberazione 10 settembre 1888 della deputazione provinciale di Pisa rimaneva ferma, è indubitato che la nuova legge ha trovato nella vertenza tra Viganotti e il Comune un provvedimento legittimamente e pienamente compiuto;

ha trovato quello stato di definizione dell'affare in sede amministrativa, che era consentanea all'ordinamento del tempo anteriore alla sua attuazione.

E davanti ad un processo in questo modo esaurito ed alla definizione di ogni pendenza per reale decreto sopra ricorso dell'altra parte, la nuova legge, che ha effetto per l'avvenire, non potrebbe spiegare il suo impero, nè permettere che davanti alla sede contenziosa da essa istituita il ricorso del Viganotti venga ad aprire un contraddittorio sopra un affare nel quale in sede amministrativa era già prima intervenuta una deliberazione suprema. Nol consentirebbe il principio generale dettato dall'art. 2 delle disposizioni preliminari del codice civile. Nol consentirebbero le norme fondamentali del diritto transitorio, le quali ammettono bensì che la legge nuova procedurale s'impadronisca dell'affare in corso nello stato di procedura in cui lo trova e vi applichi i suoi dettami e le sue sanzioni a partire dall'ultimo atto, ma non le attribuiscono anche potenza di cancellare tutto ciò che si è compiuto sotto il preesistente ordinamento, di rieccitare le vertenze in altra sede già sopite, di sconvolgere rapporti definiti prima della sua emanazione. Ed a questo principio ed a questa regola ha inteso rendere omaggio anche il disposto dell'art. 60 del regolamento di procedura 17 ottobre 1889.

Attesochè, se queste osservazioni sarebbero sufficienti a far ritenere inammissibile il ricorso quando ci si ponesse sotto i riguardi dell'art. 24 della detta legge, si dovrà poi aggiungere che il detto ricorso non sarebbe procedibile in questa sede, nemmeno a tenore dell'art. 25 n. 6. Difatti il n. 6 dell'art. 25 contempla il caso che un qualche provvedimento dell'Amministrazione sia stato riconosciuto dai tribunali lesivo di un diritto civile o politico, d'onde sorga l'obbligo nell'autorità amministrativa di conformarsi alla pronuncia, e di qui i ricorsi diretti ad ottenerne l'adempimento. Ma ben diverso è il caso attuale, nel quale i giudicati in qualunque grado profferiti non hanno fatto altro che dichiarare la esistenza di un debito del Comune verso Viganotti e pronunciare condanne di pagamento, le quali, come titolo di diritto, non furono mai disconosciute nè dall'Amministrazione comunale, nè dalle autorità amministrative preposte.

Per questi motivi, ecc.